

Delib.G.P. 6 novembre 2006, n. 4054 ⁽¹⁾.

Integrazione delle direttive alle Aziende sanitarie riguardante l'attuazione del programma di medicina preventiva dell'età evolutiva

(1) Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 novembre 2006, n. 48.

omissis

LA GIUNTA PROVINCIALE

delibera

- 1) di emanare alle Aziende sanitarie le allegate ed integrate direttive, che formano parte integrante della presente deliberazione per quanto riguarda l'attuazione del programma di medicina preventiva dell'età evolutiva;
 - 2) di revocare la deliberazione n. 6335 del 1° dicembre 1997;
 - 3) la presente deliberazione non comporta spese dirette a carico del bilancio provinciale.
-

Allegato A

Nuove direttive riguardanti il programma di medicina preventiva dell'età evolutiva

1) Obiettivi La medicina preventiva nell'età evolutiva è una metodologia d'intervento nei confronti dei minori in età pediatrica inquadrata anche nell'ambito dei progetti-obiettivo del piano sanitario provinciale vigente.

I principali obiettivi sono:

- a) garantire i controlli di carattere preventivo dello sviluppo fisico, psichico, sociale nonché il corretto sviluppo della funzione degli organi sensoriali;
- b) attuare la profilassi delle malattie infettive;
- c) promuovere interventi di educazione sanitaria con particolare riferimento all'individuazione e all'eliminazione dei fattori di rischio.

2) Svolgimento del programma di medicina preventiva

Le suddette prestazioni verranno previste dall'accordo di lavoro per i pediatri di libera scelta nei confronti dei propri assistiti e pagate con retribuzione variabile. Siccome queste prestazioni non sono previsti dagli accordi di lavoro per i medici di medicina generale, di conseguenza nei confronti della popolazione pediatrica priva di pediatria di scelta, le prestazioni di cui al precedente punto a)

saranno assicurate da medici appositamente incaricati, mentre quelle previste dalle lettere b) e c) saranno effettuate dai servizi delle Aziende Sanitarie.

3) Medici e personale sanitario ausiliario

Per le visite mediche individuali alla popolazione pediatrica priva di medico pediatra di libera scelta, le Aziende Sanitarie incaricano i seguenti medici:

a) medici pediatri di libera scelta;

b) medici specialisti ambulatoriali convenzionati in possesso di specializzazioni giudicate idonee dall'Azienda Sanitaria a garantire i controlli di cui alle presenti direttive;

c) medici pediatri liberi professionisti;

d) medici del servizio sanitario provinciale ritenuti idonei dall'Azienda Sanitaria a garantire i controlli di cui alle presenti direttive;

e) medici iscritti alle scuole di specializzazione in pediatri;

f) medici volontari e medici in attesa di occupazione, qualora sono in possesso della specializzazione in pediatri.

Le Aziende Sanitarie mettono a disposizione dei medici, secondo le lettere a) - f) il personale sanitario ausiliario necessario.

4) Regolamenti per le visite mediche individuali

a) Le Aziende Sanitarie, in accordo con il medico, al raggiungimento delle fasce di età, stabilita per il minore, invitano il genitore o l'esercente la patria potestà a sottoporre lo stesso alla visita fornendo precise indicazioni sul tipo e scopo nonché sul luogo ed orario della visita stessa.

Le visite sono sempre individuali e saranno effettuate possibilmente al di fuori dell'orario scolastico.

Per i bambini residenti lontani dalle sedi ambulatoriali o per altre particolari esigenze, possono essere concordati con le autorità scolastiche orari durante le lezioni.

Con le autorità scolastiche vanno concordate le modalità per l'educazione sanitaria collettiva da inserire nei programmi scolastici e da attuare possibilmente in orario scolastico, e svolgersi solo con la collaborazione degli insegnanti;

b) Le visite vengono effettuate alle scadenze indicate nella tabella dell'allegato B.

Spetta al servizio per l'assistenza media ed infermieristica di base di ciascun'Azienda Sanitaria l'organizzazione e la vigilanza riguardante l'effettuazione delle visite mediche individuali.

5) Modalità per le prestazioni dei servizi delle Aziende sanitarie

a) Le Aziende Sanitarie oltre alle visite mediche individuali garantiscono anche altre prestazioni di medicina preventiva, che sono riportati nella tabella dell'allegato B. Saranno eseguite dei servizi competenti delle Aziende Sanitarie;

b) Le visite da eseguirsi nell'ambito del programma di medicina preventiva, di cui alla tabella dell'allegato B, nonché le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche da effettuarsi nell'ambito di tale programma per l'accertamento di un sospetto diagnostico, non sono soggetti al pagamento della quota riferita alla prestazione (ticket), né della quota ricetta.

6) Documentazione sanitaria relativa alle visite

I moduli necessari per i rilevamenti saranno messi a disposizione dall'Azienda Sanitaria.

L'adeguata rilevazione, analisi, utilizzazione e conservazione dei dati delle visite viene effettuata dall'Azienda Sanitaria in collaborazione con l'osservatorio epidemiologico.

7) Compensi I medici pediatri di libera scelta di cui alla lettera

a) del precedente punto 2) sono retribuiti per le visite effettuate ai loro pazienti secondo gli accordi nel vigente contratto collettivo.

Ai medici, citati nelle lettere b), c), d), e) e f) del precedente punto 2) è corrisposto un compenso orario lordo spettante all'aiuto corresponsabile in base alla deliberazione della Giunta provinciale con successive modifiche, + il 50% del suddetto compenso per ogni ora di viaggio (sulla base del calcolo di 1 ora per la distanza di 60 km) + il rimborso per spese chilometriche.

I compensi suddetti sostituiscono quelli di cui alla deliberazione n. 6335 del 1 dicembre 1997.
